



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Regolamento per la tutela del verde pubblico, privato e del patrimonio arboreo del Comune di Cogoleto

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 30/11/2005

Prot. n. 25538 del 29 dicembre 2004
- Aggiornamento del 22 novembre 2005 -

Comune Certificato ISO 14001/1996



Sistema di Gestione Ambientale Certificato UNI EN ISO 14001/1996 – Certificato n.

EMS-866/S

Titolo I

- Art. 1** Principi generali
- Art. 2** Oggetto del regolamento
- Art. 3** Salvaguardia delle alberature
- Art. 4** Divieti
- Art. 5** Richiesta e rilascio delle autorizzazioni
- Art. 6** Emanazione di ordinanza sindacale o dirigenziale
- Art. 7** Oneri a carico dei proprietari delle piante
- Art. 8** Ripristino
- Art. 9** Prescrizioni tecniche per potature e trapianti
- Art. 10** Difesa delle alberature e interventi sul suolo
- Art. 11** Norme per la difesa della vegetazione in aree di cantiere
- Art. 12** Nuovi impianti
- Art. 13** Sanzioni
- Allegato A
- Allegato B

Art. 1 - Principi generali

- Considerato che il paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio;
- Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicitando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- Riconoscimento il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;
- L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato ed il patrimonio arboreo sulla totalità del suo territorio.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul verde pubblico e privato e sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Cogoleto.

Gli obiettivi del presente Regolamento sono:

- a. sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e recupero;
- b. miglioramento delle condizioni estetico/ambientali e mantenimento delle stesse;
- c. potenziamento e tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
- d. protezione del suolo e delle acque;
- e. salvaguardia del paesaggio naturalistico.

Art. 3 - Salvaguardia delle alberature

Sono oggetto di protezione:

- 1) gli alberi con una circonferenza del tronco superiore a cm 30, misurata a m 1,30 da terra;
- 2) le piante esotiche di interesse botanico di qualsiasi dimensione;
- 3) gli alberi con più tronchi che si dipartono dallo stesso ceppo, se almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm 15, misurato a m 1,30 dal suolo;
- 4) gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, olivo, corbezzolo, pino domestico, arancio amaro, palme di qualsiasi specie, quando la circonferenza del tronco è pari o superiore a cm 10 e per le palme quando l'altezza dello stipite è superiore a 1 m;
- 5) gli alberi singoli che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, costituiscono alberi messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti.

Non sono oggetto di protezione:

- 1) le piante da frutto con l'esclusione di olivi, noci, castagni e ciliegi e frutti tipici liguri;

gli alberi per i quali sono stabilite e già esistono particolari norme di protezione sulla base dei vigenti regolamenti;

- 2) gli alberi situati in zone boschive, facenti parte di consorzi forestali, per i quali è stata autorizzata dalla competente Autorità, sulla base di piani di assestamento o altri strumenti di programmazione, l'eliminazione;
- 3) gli alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.R.G.;
- 4) piante classificate come "infestanti";
- 5) alberi e piante spontanee radicate negli alvei o sulle sponde dei rivi e dei torrenti che possono costituire ostacolo al normale deflusso delle acque superficiali.

Art. 4 - Divieti

1. E' vietato abbattere, danneggiare o modificare in modo radicale la chioma degli alberi ubicati nel territorio comunale; sono altresì vietati interventi di capitozzatura (vedi allegato) che interessino le branche con diametro superiore a 15 cm.
2. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte adottando le tecniche denominate "a tutta cima" o "del taglio di ritorno" (vedi allegato).
3. Un intervento di potatura non eseguito a regola d'arte ed ogni altro intervento di manutenzione mal eseguito può compromettere definitivamente la vitalità dell'albero, per cui tali operazioni attuate in maniera non corretta ed adeguata vengono perseguite con opportune misure sanzionatorie.
4. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali le regolari potature, l'eliminazione delle branche secche e/o pericolanti.
5. Tra gli interventi vietati non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione e le misure da attuare nell'ambito di una corretta gestione dei giardini, di vivai e di superfici a verde pubblico e privato.
6. E' vietato danneggiare l'apparato radicale degli alberi, soggetti al presente Regolamento, mediante:
 - l'effettuazione di scavi a distanza inferiore a m. 2 dal tronco;
 - la pavimentazione con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) a meno di m. 1 dal tronco;

- l'accumulo, anche se solo provvisorio, di materiali a meno di m. 2 dal tronco;
 - il deposito o il versamento nel terreno, interessante la zona delle radici, di acidi, basi, oli, detersivi e qualsiasi altra sostanza che possa provocare danno all'apparato radicale;
 - l'asporto del terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzato alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;
 - la ricarica del terreno sulle aree di pertinenza delle alberature per uno spessore superiore a cm. 3.
7. E' vietato inoltre:
- l'uso improprio dei diserbanti onde non danneggiare l'apparato radicale e/o le chiome degli alberi;
 - nei casi in cui sia consentito l'impiego, i diserbanti dovranno comunque essere del tipo "non residuale" ed a rapida "inattivazione", per evitare di inquinare le acque superficiali e di falda.

Art. 5 - Richiesta e rilascio autorizzazioni

1) Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante oggetto di protezione di cui all'articolo n. 3, deve chiedere preventiva autorizzazione al Settore Ambiente.

L'istruttoria, espletata dal competente Settore Ambiente, verrà definita nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio da funzionari del Corpo Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato o dirigente Ufficio Tecnico comunale.

2) Parimenti ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su boschi, parchi e giardini sottoposti ai vincoli paesistico-ambientali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ai sensi del D. Lgs. 42/04 artt. 146 e 159 per le quali deve essere richiesta specifica autorizzazione.

3) Di norma gli abbattimenti sono possibili solo nei casi di stretta necessità (pubblica utilità, pericolo per persone o cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

In via straordinaria, potranno essere ammessi gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

4) Ogni abbattimento o danneggiamento di uno o più alberi avvenuto in assenza di comunicazione, verrà considerato una violazione al presente regolamento.

5) Ogni pianta abbattuta deve essere sostituita da altrettanti esemplari di stessa specie con diametro non inferiore a 16-18 cm

6) Le piante abbattute in assenza di autorizzazione devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO DI SOSTITUZIONE
Diametro fino a 70 cm	n. 1 albero di dim. min.: H= 3m e diam. 12 cm
Diametro da 71 a 130 cm	n. 2 alberi di dim. min.: diam. 16 cm
Diametro da 131 a 200 cm	n. 2 alberi di dim. min.: diam. 20 cm
Diametro oltre 200 cm	n. 2 alberi di dim. min.: diam. 25 cm

7) All'istanza da presentarsi in bollo dovrà essere allegato:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'area su cui ricade l'albero e sulla sua proprietà;
- planimetria in scala adeguata da cui emerga con certezza l'ubicazione dell'albero (due copie);
- documentazione fotografica dell'albero o degli alberi da abbattere o relativi agli interventi di cui al comma 1.

8) Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria/straordinaria sul verde pubblico, realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale possono essere effettuati senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

9) L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali, dietro presentazione di dettagliato programma della

manifestazione con relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di ripristino relativamente alla vegetazione. Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

Art. 6 - Emanazione di ordinanza sindacale o dirigenziale

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale o dirigenziale, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
- 2) Gli incaricati dell'ufficio comunale competente verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.
- 3) Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/04 artt. 146 e 159, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione.

Art. 7 - Oneri a carico dei proprietari delle piante

- 1) Gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate, o il loro trapianto, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura e spese del proprietario del giardino.

Art. 8 - Ripristino

- 1) Le presenze arboree alterate a seguito di eventuali abbattimenti o trapianti, dovranno essere ripristinate o modificate tenendo conto dei parametri storico - paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone o quelle prescritte dal Settore Il.pp. e Ambiente le cui caratteristiche, genere, specie e altezza, verranno stabilite nell'autorizzazione al taglio o al trapianto.

Art. 9 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

- 1) L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.
- 2) Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato al caso di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.
- 3) La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Interventi di potatura, di ristrutturazione e/o mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
- taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Interventi di potatura atti a mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale:

- eliminazione dei rami secchi;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- eventuale diradamento dei rami;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

C) Rimonda delle palme

Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura dello stipite.

I lavori di rimonda dovranno prevedere:

- accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
- asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione comunale. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;
- le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;
- nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dai ramponi possono essere fonte di infezione parassitaria;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.

D) Grandi trapianti

Questo intervento si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico

Al fine di arrecare il minor danno possibile occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici.

La preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie.

Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.

Andranno osservate queste precauzioni:

effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;

- per le palme il periodo consentito per il trapianto è giugno-agosto;
- ridurre leggermente la chioma prima dell'estirpazione;
- utilizzare sostanze antitraspiranti;
- dopo il trapianto utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione.

E) Epoca di potatura

La potatura dovrà essere effettuata solo da personale specializzato.

La potatura dovrà essere praticata durante il periodo di minore attività vegetativa della pianta. In generale si ritiene che interventi di rimonda del secco, asportazione di rami lesionati o leggeri interventi di contenimento possano essere effettuati in qualsiasi momento; la potatura effettuata in periodi sbagliati non uccide l'albero, ma ne compromette crescita ed eventuale fioritura.

Da evitare la potatura nel periodo di emissione delle foglie e nel periodo di caduta autunnale delle stesse. Il fine ultimo cui si tende e la specie di appartenenza condizionano fortemente l'individuazione del periodo più opportuno per la potatura; comunque, per reprimere il vigore di un albero o per rimodellarne le fronde che siano state soggette a iperpotatura o capitozzatura, è bene intervenire quando l'albero abbia già "cacciato", in quanto la potatura a verde indebolisce il vigore e l'efficacia della "cacciata"; in tal senso, il periodo migliore, su molte specie, si individua tra la primavera e l'estate.

Per le palme il periodo indicato per la potatura è marzo - ottobre.

Art. 10 - Difesa delle alberature e interventi sul suolo

1) Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Settore Il.pp. e Ambiente, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

2) Sono vietate accensioni di fuochi, agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o altri impianti e qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Art. 11 - Norme per la difesa della vegetazione in aree di cantiere

Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, nelle aree di cantiere o nelle immediate vicinanze è fatto d'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente salvaguardata e non, dall'apparato radicale alla parte aerea (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) a garanzia della sua sopravvivenza.

a. Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno 1,8 mt. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante del suolo

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 mt. dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di 20 mt. dalla chioma di alberi e cespugli

L'acqua di lavaggio, in particolar modo quella con polveri di cemento è da evitare, altrimenti sarà da convogliare lontano dalle radici. In caso di colature incidentali di sostanze inquinanti nella zona in prossimità delle radici dell'albero, dovrà essere avvertito il Settore LL. PP.

Nella zona delle radici non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; ciò vale altresì per l'installazione di baracche di cantiere o per il transito veicolare, che deve essere minimo e di breve durata;

I lavori di scavo con mezzi meccanici devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero; entro la zona delle radici andranno eseguiti manualmente. Nel caso di tagli e ferite, gli scavi andranno riempiti con miscela di humus/sabbia in rapporto 2 a 1 con conseguente innaffiatura.

b. Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno 1,5 mt.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio del Direttore dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 mt., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati o ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

c. Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, setinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno 1,5 mt. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati per evitare la putrefazione.

d. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 1,5 mt. attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

e. Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 mt.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a 1,5 mt. con alberi aventi apparato radicale profondo e a 2 mt. con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

f. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a 1,5 mt. dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 mt.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, alla quale viene assicurata una tela di sacco.

Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

g. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 1,5 mt dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 1,5 mt.

h. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a 1,5 mt. dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

i. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa 1,5 mt. attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficiale potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Non è permesso il costipamento o la vibratura meccanica del terreno in prossimità delle radici; può essere ammesso solo lavoro manuale.

Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni

I nuovi impianti e la sostituzione delle piante il cui abbattimento è stato autorizzato, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dal Settore Il.pp. e Ambiente, sia per quanto concerne l'individuazione del genere e della specie, che per le dimensioni della pianta e comunque compatibile con il P.T.C.P. assetto vegetazionale.

- 1) Il terreno impiegato per la realizzazione dei giardini e delle nuove aree verdi dovrà essere di buona qualità e dovrà essere privo di residui da macerie o detriti di qualsiasi genere; nella scelta delle specie da porre a dimora si dovrà tenere conto della profondità del suolo disponibile
- 2) Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore
- 3) Le distanze delle piante dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni dell'articolo 892 e successivi del Codice Civile (vedi Allegato B), anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora, in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati.
- 4) Le distanze reciproche delle piante o dei cespugli dovranno tenere conto dello sviluppo delle specie impiegate in modo da garantire negli anni l'equilibrato sviluppo delle stesse, ed evitare l'insorgere di situazioni di pericolo
- 5) La scelta delle specie dovrà armonizzarsi dal punto di vista estetico ed ambientale con il verde pubblico e privato delle aree circostanti, evitando l'introduzione di specie inadatte al clima o al microclima della zona in cui vengono inserite
- 6) La scelta delle specie arboree da impiegare dovrà essere preferibilmente eseguita tra quelle caratteristiche della macchia mediterranea, o comunque previste dal P.T.C.P.
- 7) In presenza di vegetazione arborea, eventuali realizzazioni di impianti di illuminazione deve tenere conto della localizzazione degli alberi esistenti e della futura espansione della pianta, evitando in particolare l'impiego di corpi illuminanti che, con il loro calore, possano danneggiare le piante.
- 8) Nei casi di sostituzione di una pianta abbattuta, l'interessato è tenuto a sostituire a proprie spese le piante, nonché a mantenere nuove essenze poste a dimora in numero adeguato e secondo le specie indicate dall'Ufficio comunale competente
- 9) L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della o delle nuove piante
- 10) Gli uffici suddetti potranno provvedere alla verifica dell'impianto entro un anno dalla data comunicata
- 11) In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare un nuovo impianti
- 12) Negli interventi di nuova costruzione dove siano presenti aree esterne, dovrà essere allegata al progetto presentato all'Amministrazione una documentazione comprendente:
 - Progetto in scala adeguata delle sistemazioni a verde, comprensivo di legenda ed indicazione puntuale delle specie esistenti e di nuovo impianto
 - Elenco delle specie arboree ed arbustive che si intende introdurre

- Relazione agronomica sulla compatibilità ambientale della specie che si intende introdurre, le modalità esecutive dei nuovi impianti e della manutenzione.

Art. 13 - Sanzioni

1) In caso di inosservanza al presente Regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della Ditta esecutrice dei lavori, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni:

a) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi lesioni all'albero

EUR 50,00= (cinquanta/00);

b) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente

EUR 200,00= (duecento/00);

e) lesioni all'apparato radicale, danneggiamento od abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale o ambientale

EUR 250,00= (duecentocinquanta/00);

d) Mancato rispetto degli adempimenti previsti delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: e per tutte le altre contravvenzioni al Regolamento non previste esplicitamente nel presente articolo

EUR 100,00= (cento/00);

e) Mancato rispetto degli adempimenti previsti nei tempi richiesti delle disposizioni contenute nelle ordinanze di lavori di manutenzione, bonifica, protezione di alberi fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni impartite nella ordinanza.

EUR 250,00= (duecentocinquanta/00).

2) In aggiunta alle sanzioni previste dalle lettere a b c d e di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora fino alla concorrenza del valore della pianta, le cui caratteristiche e specie verranno indicate dal competente ufficio.

3) Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno, altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie, indicati dal Settore LL.PP. e Ambiente, pari al valore del danno arrecato agli alberi in questione.

4) All'accertamento ed alla contestazione circa l'inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederà il personale del Settore ll.pp. e Ambiente.

ALLEGATO A - Elenco alberi consigliati:

Acer campestre (<i>acer campestre</i>)	Colore giallo oro in autunno, utile per la fauna e per le api sopporta bene tagli frequenti
Acer minore (<i>Acer monspessulanum</i>)	Di piccola taglia, ha una bella foglia trilobata; ama le posizioni assolate ed i terreni sassosi e calcarei
Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Naturalizzato nell'Italia Meridionale, è notevole per il tronco, i rami tortuosi e rossastri e per la fioritura roseo-porporina sui rami ancora privi di foglie
Alloro (<i>Laurus nobilis</i>)	Fusto di altezza variabile da 2 a 10 m. Foglie lucide lanceolate di verde scuro utilizzate in cucina come pianta aromatica
Arancio amaro (<i>Citrus aurantium</i>)	Di altezza fino a 10 m, ha una chioma arrotondata. I rami spinosi hanno foglie appuntite. Dotato di robusto apparato radicale con fittone.
Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i>)	Può essere allevato ad alberello o ad arbusto e inserito in siepi miste. Ha foglie decorative e frutti eduli di un bel colore rosso vivo. E' di interesse faunistico ed apistico.
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Di chioma ampia e rotondeggiante, l'altezza non supera i 25 m. La corteccia è liscia e le foglie sono caduche. Chiamato anche "spaccasassi" per la profondità e robustezza del suo apparato radicale
Biancospino (<i>Crataegus monogyna, Crataegus levigata</i>)	Arbusto che talvolta assume le dimensioni di un albero. Diffuso in luoghi incolti in boschi e macchie
Bosso (<i>Buxus sempervivus</i>)	Pianta molto usata in forma obbligata, è decorativa anche se lasciata libera. Importante per la fauna a cui offre rifugio.
Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>)	Fino a 15 m di altezza, con chioma piramidale, a tronco diritto. Capacità di attechire su suoli freschi e maturi
Carrubo (<i>Ceratonia siliqua</i>)	Chioma a cupola, altezza fino a 8 m, tronco tozzo e irregolare. I frutti sono legumi indeiscenti utilizzati come cibo per animali
Castagno (<i>Castanea Sativa</i>)	A foglia caduca, e forma arrotondata; coltivata non solo per i suoi frutti e per il suo legname, ma anche a scopo ornamentale per la vistosa fioritura estiva in lunghe spighe giallo limone e per il bel fogliame ampio e dentato.
Ciliegio Canino (<i>Prunus Mahaleb</i>)	Ama i terreni asciutti e calcarei; è di piccole dimensioni e molto ramoso. Ha foglie arrotondate e lucide e fiori bianchi in corimbi. Si usa per siepi o ad alberello
Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Altezza compresa tra 15 e 25 m, di chioma piramidale e rami eretti, foglie piccole colore verde e grigio. Specie resistente alle intemperie. Vegeta in zone a clima caldo, con estati secche e soffre dei geli prolungati.
Corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>)	Di ambiente mediterraneo, sempreverde, decorativa per le foglie lucide ed i frutti colorati prediletti dall'avifauna.
Cratego (<i>Crataegus x carrierei</i>)	Albero vigoroso semideciduo, espanso, spinoso, con foglie obovate, dentate, lucide, lunghe fino a 10 cm, dio colore verde scuro, viranti al rosso nel tardo autunno ed inverno.
Eleagno (<i>Elaeagnus x ebbingei</i>)	Arbusto sempreverde con foglie colore verde lucido macchiate di giallo nella parte centrale. Impiegata in siepi o gruppi liberi o potati.
Erica arborea (<i>Erica arborea</i>)	Specie per ambiente mediterraneo, è sempreverde e ha foglie aghiformi. E' molto profumata in fioritura, soprattutto se piantata a gruppi.
Evonimo - Cappello da prete (<i>Euonymus</i>)	Decorativo per la colorazione autunnale delle foglie

<i>europaeus)</i>	e per i frutti particolari di colore rosa fucsia, rivelanti a maturità i semi arancio vivo. Buona per la fauna selvatica.
Faggio (<i>Fagus sylvatica</i>)	Di chioma ampia e densa, altezza fino a 30 m, con tronco diritto e ramoso e fogliame deciduo; il terreno deve essere ben areato e drenato e non troppo acido; soffre per gelate tardive e forte vento
Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	E' un arbusto o un piccolo albero alto da 1 a 6 m. Si adatta morfologicamente a seconda degli ambienti alpino montano o marittimo che sia
Ginestra (<i>Spartium junceum</i>)	Arbusto privo di spine con foglie lanceolate di circa 10-30 mm di lunghezza. Diffuse nella regione mediterranea, fioriscono da aprile ad agosto e possono raggiungere un'altezza di 3 m
Leccio (<i>Quercus Ilex</i>)	Sempreverde caratteristico del clima mediterraneo. Chioma ampia, il fogliame può assumere varie tonalità e margine, con colore verde chiaro all'ombra e verde scuro nelle parti più esposte al sole, con un contrasto primaverile tra i più attraenti.
Lentaggine (<i>Viburnus tinus</i>)	Arbusto sempreverde, con foglie ellittiche, viene impiegato in siepi o a cespuglio singolo e predilige esposizioni soleggiate
Lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i>)	Ha foglie sempreverdi, paripennate con foglioline lanceolate che emanano un aroma resinoso. Ama i terreni silicei; produce bacche rosso scuro in mazzetti.
Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	Arbusto eretto a fogliame in parte caduco, alto fino a 2-3 m, il suo apparato radicale si estende a poca profondità, spesso dotati di stoloni, cioè fusti sotterranei che danno origine a più esemplari concentrati nella stessa zona
Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)	Della famiglia delle Leguminose, è un albero a foglia caduca che in maggio si adorna di grappoli penduli di fiori di colore giallo. Caratteristico delle faggete, può avere altezza massima di 7 m
Melograno (<i>Punica granatum</i>)	Diffusa in aree di clima caldo, il melograno resiste alle elevate temperature, mentre teme l'alta l'umidità del terreno e le frequenti piogge. Di pregio decorativo per la colorazione delle foglie e dei fiori.
Marruca (<i>Paliurus spina-christi</i>)	Molto spinosa, è adatta per siepi difensive. I frutti secchi che permangono sulla pianta sono decorativi per la forma particolare.
Mirto (<i>Myrtus communis</i>)	Specie della macchia mediterranea a foglie persistenti, verde scuro, molto aromatiche. I fiori grandi e bianchi con stami gialli decorativi emanano lo stesso profumo delle foglie. Si associa alle altre piante da macchia
Moro (<i>Morus alba e Morus nigra</i>)	Sono alberi con un'ampia corona di foglie, ideali per ombreggiare un angolo di giardino. I frutti commestibili e dolci (more) attirano gli uccelli. Le foglie in autunno sono di un bel giallo luminoso.
Nespolo (<i>Maespilus germanica</i>)	Arbusto a foglie caduche, non molto longevo, che può arrivare sino a 4-6 m di altezza, i cui frutti sono commestibili. Preferisce terreni ben drenati, sciolyti e ricchi di materia organica
Noce (<i>Juglans regia</i>)	Angiosperma il cui tronco può arrivare fino a 20 m di altezza.
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Il valore decorativo risiede soprattutto nella fioritura precoce (Gennaio - Marzo) degli amenti maschili che compaiono già dall'autunno. E' ricercata dalle api. I frutti sono eduli.

Oleandro (<i>Nerium oleander</i>)	Pianta cespugliosa sempreverde che trova dimora sia in città, sia nei giardini che nelle aiuole che lungo le autostrade. Il legno contiene sostanze velenose
Olivo (<i>Olea europaea</i>)	Pianta sempreverde assai longeva con tronco contorto. Le radici di tipo fittonante permettono di aderire anche su terreni di poco spessore
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)	E' decorativo per il portamento piramidale, per il bel colore verde scuro delle foglie cordate, e per la presenza d'inverno delle infiorescenze. In primavera è visitato dai lucherini.
Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Piccolo albero che in Aprile - Giugno porta abbondanti fiori bianchi e profumati riuniti in racemi. Ama i terreni secchi e calcarei in clima sub-mediterraneo.
Palma da datteri (<i>Phoenix dattilifera</i>)	Di alto fusto fino a 30 m, le foglie sono pennate con lunghezza fino a 6 m a formare una corona apicale. Pianta sensibile al freddo, ha bisogno di elevate temperature e terreno ricco d'acqua per la maturazione dei frutti, bacche commestibili di polpa zuccherina
Palma nana (<i>Chamaerops umilis</i>)	Arbusto sempreverde che predilige substrati calcarei. Le foglie lanceolate si dispongono a ventaglio e presentano un lungo stelo spinoso
Pino d'Aleppo (<i>Pinus halepensis</i>)	Riesce a vegetare su rupi scoscese che digradano sul mare raggiungendo anche 20 m di altezza. Chioma rada con portamento ombrelliforme con tronco e rami spesso contorti. Pigne e aghi
Pino domestico (<i>Pinus pinea</i>)	Albero alto fino a 30 m con diametro massimo di quasi 2 m. Il tronco si dirama a costituire una chioma a ombrello. Le pigne producono i caratteristici pinoli in gusci legnosi
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Albero caducifoglio alto fino a 30 m con ampia chioma. Cresce su suoli incoerenti, limosi-argillosi, che rimangono umidi tutto l'anno. Usati per il consolidamento degli argini dei fiumi, visto l'esteso apparato radicale che si dirama per oltre 20 m
Pittosporo (<i>Pittosporum tobira</i>)	Grazie alla sua resistenza alla siccità, al salmastro e all'inquinamento cittadino, il suo impiego è scelto nella realizzazione di siepi urbane e nei litorali
Quercia spinosa (<i>Quercus coccifera</i>)	Arbusto sempreverde dell'altezza di 3-4 m di altezza con foglie a lamina ovoidali e margine dentato con spine pronunciate. Produce ghiande ovoidali di 2-3 cm con cupola spinescente. Si adatta a terreni poveri, sassosi e calcarei anche in condizioni di siccità.
Roverella (<i>Quercus pubescens</i>)	A foglia caduca. Chioma arrotondata, espansa e depressa con branche primarie nodose e robuste. Corteccia di colore bruno grigiastro. Foglie alterne ovali - allungate.
Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>)	Le foglie assumono un bel colore rosso scuro in autunno. E' adatta per siepi miste. Meno xerofila e calcifila del cornuolo, a differenza di questo fiorisce dopo l'emissione delle foglie.
Sorbo montano (<i>Sorbus aria</i>)	Ampiamente diffuso nei boschi e nei luoghi rocciosi in ambiente montano, è un alberello alto fino a 12 m. I suoi frutti sono apprezzati in gastronomia
Sughera (<i>Quercus suber</i>)	E' pianta sempreverde e mediterranea, con foglie lucide sopra e grigiastre sotto; corteccia spessa, corona rada e ampia.
Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	Alberello di altezza fino a 2-5 m, è molto adattabile ai terreni sciolti, sabbiosi e tollera i venti dei litorali; si presta per opere di consolidamento su terreni

	incoerenti, permettendo l'insediamento di altre piante più esigenti
Tasso (<i>Taxus baccata</i>)	Albero sempreverde di colore scuro con frutti rossi (arili). Adatto ai siti ombrosi, è stato in passato molto coltivato in parchi e giardini, anche perché molto ramoso fin dal basso. Merita un recupero, anche se è di lento accrescimento.
Tiglio (<i>Tilia cordata</i>)	Albero di prima grandezza, che può raggiungere i 40 m e un diametro di 2. Le foglie hanno colore cangiante tra il verde scuro della faccia superiore e il colore più chiaro dell'altra faccia. Molto longevo, si adatta bene alle atmosfere inquinate della città e prospera in qualunque terreno, anche calcareo, ma richiede umidità del suolo ed esposizione al sole.
Viburno lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Arbusto molto rustico che predilige i terreni calcarei. A primavera porta grandi ombrelle di fiori bianchi. Belle anche le foglie spesse e rugose e le bacche prima rosse e poi nere.
Viburno a palla di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	Attrante in fioritura ed in autunno per i frutti rosso-lucenti. Le varietà ornamentali (pallon di maggio) sono spesso sterili.

ALLEGATO B

IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI

art. 892 - Distanze per gli alberi

1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà:

- 3 m per alberi di alto fusto
- 1,5 m per alberi non di alto fusto, cioè quelle specie i cui rami si diffondono ad un'altezza non superiore a 3 m; 0,5 per vitigni, arbusti, siepi vive e piante da frutto la cui altezza non superi 2,5 m

2) La distanza in questione può essere però di 1 m qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che si recidano vicino al ceppo, e di 2 m per le robinie

3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina

4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso /art. 579 C.C./1865); si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il muro sia di esclusiva proprietà del vicino; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione

5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio.

6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco

7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati

8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porre a dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi (art. 893 - C.C./1865)

Art. 894 - Alberi a distanza non legale

1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo (Art. 581 - C.C./1865)

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali

1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale.

2) tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà

Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici

1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinano; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso.

2) Questo in osservanza al principio per cui l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

Art. 899 - Comunione di alberi

1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni

2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio (art. 569 - C.C./1865)